



# **COMUNE DI MONTEMONACO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**DEL RESPONSABILE**

**DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO TECNICO**

**Numero 117 Del 20-08-19**

**Registro Generale 289**

**Oggetto: SANZIONE PAESAGGISTICA ART. 167 D.LGS 42/2004 -  
TRAVAGLINI ANTONIO**

*Montemonaco li 20-08-19*

**IL FUNZIONARIO**  
**MAZZARELLI ANGELO**

**OGGETTO:** SANZIONE PAESAGGISTICA ART. 167 D.LGS 42/2004 – TRAVAGLINI ANTONIO

**VISTA** la richiesta di:

- TRAVAGLINI ANTONIO nato a Roma (RM) il 22/05/1957 codice fiscale TRVNTN57E22H501H in qualità di proprietario;  
dell'immobile ubicato in località Rocca e distinto con la particella n. 75 sub 2 del foglio di mappa n. 18, tendente ad attivare la procedura inerente l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, per aver realizzato lavori in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, consistenti in:

- Variazioni sulle aperture;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 808 del 11.02.2019 con la quale è stato richiesto alla Provincia di Ascoli Piceno -Servizio Urbanistica, Bellezze Naturali e Attività Estrattive, ERP-, ai fini della pronuncia della compatibilità degli interventi edilizi in argomento, il parere ai sensi del comma 5, dell'art. 167 e del comma 1-quater dell'art. 181 del D.Lgs 42/2004, per le opere oggetto della suddetta istanza;

**VISTA** la nota prot. n. 4872 del 07.08.2019 con la quale la Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Urbanistica, Bellezze Naturali e Attività Estrattive, ERP-, previo parere favorevole della commissione locale per il paesaggio e della competente Soprintendenza, ha comunicato l'accertamento della compatibilità ai fini paesaggistici della domanda di cui in oggetto espressa con Determinazione del Dirigente n. 70 del 09.07.2019, contenente prescrizioni;

**DATO ATTO** che nella sopra richiamata nota della Provincia, viene precisato che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi del comma 4, dell'art. 146 e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, verrà formalizzato con specifico atto dopo il versamento della sanzione prevista dal comma 5, dell'art. 167 del citato D.Lgs.;

**VISTO** il comma 5, dell'art. 167 che testualmente così recita: *"... Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima."*

**DATO ATTO** che le opere eseguite in difformità consistono nelle variazioni sopra elencate;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini della determinazione della sanzione prevista dal sopra richiamato disposto possa farsi riferimento alla Deliberazione della G.C. n. 62 del 30.05.2011;  
- la suddetta deliberazione stabilisce, al punto c), che per gli interventi abusivi ritenuti compatibili la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione;

- la stessa deliberazione stabilisce, al punto e), che il calcolo del profitto conseguito dall'abuso edilizio, classificabile per il caso in oggetto nella tipologia 7 non può essere inferiore a euro 258,23 per ogni unità immobiliare,

**RITENUTO** pertanto applicabile, per i motivi sopra esposti, la sanzione pecuniaria pari ad euro 258,23;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1) **LA PREMESSA** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI STABILIRE** nella misura di euro 258,23 la sanzione pecuniaria ai sensi delle lettere c) ed e) della Deliberazione della G.C. n. 62/2011 da comminarsi ai signori:

- TRAVAGLINI ANTONIO nato a Roma (RM) il 22/05/1957 codice fiscale

TRVNTN57E22H501H in qualità di proprietario;

dell'immobile ubicato in località Rocca e distinto con la particella n. 75 sub 2 del foglio di mappa n. 18, tendente ad attivare la procedura inerente l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, per aver realizzato lavori in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, consistenti in:

- Variazioni sulle aperture;

il tutto meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui alla pratica edilizia n. 10/2019;

3) **DI APPLICARE** la sopra determinata sanzione pecuniaria nei confronti dei proprietari e aventi titoli precedentemente elencati;

4) **DI ACCERTARE** l'introito di euro 258,23 al cap. 252 art. 1 "Proventi da sanzioni paesaggistiche" del vigente bilancio comunale, dando atto che tale entrata sarà utilizzata come stabilito dal comma 6, dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004;

5) **DI DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diverrà esecutiva una volta apposto il parere di regolarità contabile;

- la determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del presente atto.

A.G.



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

20-08-2019

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 521 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 04-09-2019.

Montemonaco, lì 04-09-2019

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO